

Special Assist

Fiscal
Assist
2020



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIAL ASSIST

DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137

“ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE, SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE IMPRESE, GIUSTIZIA E SICUREZZA, CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”

(G.U. N.269 DEL 28/10/20)

ENTRATA IN VIGORE 29/10/20

Decreto “Ristori”	
Contributo a fondo perduto per attività danneggiate dalle misure restrittive Previsto contributo a fondo perduto per i soggetti che svolgono come attività prevalente una delle attività danneggiate dalle misure restrittive individuate nell'allegato 1 al decreto in base ai codici ATECO (vedi tabella Allegato 1); detti soggetti devono avere partita Iva attiva al 25/10/20 (il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25/10/20).	Art. 1
Altri beneficiari - oltre alle attività già individuate nell'allegato 1, altre attività direttamente pregiudicate dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24/10/20 che potranno beneficiare del contributo potranno essere individuate con decreti del MISE, nel limite di spesa di 50.000.000 euro per l'anno 2020. Requisiti – possono ottenere il contributo i soggetti che operano nei settori individuati e che presentano un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. A tal fine si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1/1/19 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato. Come ottenere il contributo – le modalità sono diverse a seconda che i soggetti abbiano già beneficiato o meno del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020: • soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020 - il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate con accreditamento diretto sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo; • soggetti che non hanno presentato istanza per il contributo di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020 – devono presentare apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10/6/20; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. A quanto ammonta l'importo del contributo – anche per la determinazione dell'ammontare del contributo bisogna distinguere tra: • soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020 - l'importo del contributo è determinato come quota (vedi percentuali della tabella Allegato 1) del contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020; • soggetti con partita IVA attiva a partire dall'1/1/19 che hanno già beneficiato del contributo di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020 - l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali (vedi percentuali della tabella Allegato 1) agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche; • soggetti che non hanno presentato istanza di contributo di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020 – l'importo del	

Special Assist

contributo è determinato come quota (**vedi percentuali della tabella Allegato 1**) del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020. Come è noto, questi ultimi criteri consistono nell'applicazione di una percentuale (**20%, 15% o 10%**) diversa a seconda dell'importo dei ricavi o compensi dell'esercizio precedente, da applicare alla differenza tra i ricavi o compensi del mese di aprile 2019 e i corrispondenti ricavi o compensi di aprile 2020.

In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.

L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Detta comunicazione, per quanto concerne i limiti, stabilisce che l'importo dell'aiuto per impresa **non può superare:**

- 100.000 euro per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- 120.000 euro per le imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- 800.000 euro per le imprese che operano in tutti gli altri settori.

Disposizioni attuative - al contributo in esame si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 25, co. da 7 a 14, del D.L. n. 34/2020. Con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definiti termini e modalità per la trasmissione delle istanze e le altre disposizioni attuative della disposizione.

Abrogazioni - posto che è sostituito dal contributo in esame, viene abrogata la disposizione dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020.

Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche Per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del MEF il Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per l'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziati sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.	Art. 3
Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa Le procedure esecutive (aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore) iniziate prima della data di entrata in vigore della legge n. 27/2020 (30/4/20) sono soggette al regime di proroga della sospensione fino al 31/12/20; I pignoramenti (aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore) eseguiti dal 25/10 fino al 29/10/20 sono inefficaci.	Art. 4.
Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura Il tax credit vacanze è riconosciuto per i periodi di imposta 2020 e 2021, una sola volta e utilizzabile dall'1/7 al 30/6/2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31/12/20.	Art. 5, co. 6
Export e fiere internazionali – previsti contributi Gli interventi di supporto dell'apposita sezione del fondo rotativo, istituita dall'art. 91 del D.L. 104/2020, di cui all'art. 2, co. 1, del D.L. n. 251/1981 – che consistono in interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari, nonché concessione di finanziamenti, secondo	Art. 6

Special Assist

termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'art. 1, co. 270, della legge n. 205/2017 - destinati ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani costituiti in forma di società di capitali, sono estesi anche a imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale. È stato, inoltre, stabilito che, nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest S.p.A., contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1/3/20 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da PA o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni che saranno stabiliti con delibera del citato Comitato agevolazioni.	
Imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura –contributi a fondo perduto Sono previsti contributi a fondo perduto per le imprese che operano nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali stabilirà l'ambito soggettivo e i criteri per usufruire dei benefici. Il contributo è, in ogni caso, riconosciuto: • nel limite complessivo di 100.000.000 euro per il 2020; • nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni, la quale stabilisce che l'importo dell'aiuto per impresa non può superare: ✓ 100.000 euro per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; ✓ 120.000 euro per le imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura.	Art. 7
Canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – credito d'imposta da ottobre a dicembre per imprese danneggiate dalle misure restrittive Per le imprese che operano nei settori danneggiati dalle misure restrittive (vedi tabella Allegato 1) il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020, spetta anche con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. La comunicazione, per quanto concerne i limiti di aiuto, prevede che l'importo per impresa non può superare: • 100.000 euro per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; • 120.000 euro per le imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura; • 800.000 euro per le imprese che operano in tutti gli altri settori. Detti soggetti potranno, dunque, accedere anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre al credito d'imposta di cui al citato art. 28 che, lo ricordiamo, riguarda il canone di locazione, di leasing operativo o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.	Art. 8

Special Assist

Il credito d'imposta spetta, altresì, alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio. La misura del credito d'imposta è del 60% del canone mensile. Per affitto azienda e tipologie contrattuali miste la misura dell'agevolazione è del 30%. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 20% e del 10%.	
Cancellazione della 2° rata IMU per imprese danneggiate dalle misure restrittive Non è dovuta la 2° rata dell'IMU 2020 relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività danneggiate dalle misure restrittive (vedi tabella Allegato 1), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Detta comunicazione stabilisce, per quanto concerne i limiti di aiuto, che l'importo per impresa non può superare: • 100.000 euro per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; • 120.000 euro per le imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura; • 800.000 euro per le imprese che operano in tutti gli altri settori.	Art. 9
Modello 770 - proroga del termine di presentazione È stato prorogato al 10/12/20 il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno di imposta 2019.	Art. 10
Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'art. 9 del decreto-legge 14/8/20, n. 104, la medesima indennità pari a 1.000 euro è nuovamente erogata una tantum. Inoltre sono erogate, previa domanda entro il 30/11/20 all'INPS, le seguenti indennità (non cumulabili tra loro e con il Reddito di emergenza).	Art. 15
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1/1/19 e il 29/10/20 (entrata in vigore del Decreto Ristori) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate in tale periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. È inoltre riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, o titolari di pensione (in presenza di specifici requisiti): • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; • lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15/6/15, n. 81; • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; • incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 19 del decreto legislativo 31/3/98, n. 114. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dall'1/1/19 al 29/10/20 (entrata in vigore del Decreto Ristori), cui deriva un reddito non superiore a 50.000,	

Special Assist

euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a 1.000 euro. Tale indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dall'1/1/19 al 29/10/20, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.	
Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, co. 1, lett. m), del Tuir, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al co. 1, sono presentate entro il 30/11/20 tramite la piattaforma informatica di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute s.p.a. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui all'art. 96 del decreto-legge 17/3/20, n. 18, per i quali permangano i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.	Art. 17
Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.	Art. 27
Tabella Allegato 1 al D.L. 137/2020 Attività danneggiate dalle misure restrittive	
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui agli articoli 1, 8 e 9 i soggetti che svolgono le seguenti attività individuate nell'allegato 1 al provvedimento: • 493210 - Trasporto con taxi - 100% • 493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 100% • 493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano - 200% • 551000 - Alberghi - 150% • 552010 - Villaggi turistici - 150% • 552020 - Ostelli della gioventù - 150% • 552030 - Rifugi di montagna - 150% • 552040 - Colonie marine e montane - 150% • 552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence - 150% • 552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole - 150%	

Special Assist

- 553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - 150%
- 559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero - 150%
- 561011-Ristorazione con somministrazione - 200%
- 561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200%
- 561030-Gelaterie e pasticcerie - 150%
- 561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti - 150%
- 561042-Ristorazione ambulante - 200%
- 561050-Ristorazione su treni e navi - 200%
- 562100-Catering per eventi, banqueting - 200%
- 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina - 150%
- 591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 200%
- 591400-Attività di proiezione cinematografica - 200%
- 749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport - 200%
- 773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi - 200%
- 799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento | 200%
- 799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca - 200%
- 799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici - 200%
- 823000-Organizzazione di convegni e fiere - 200%
- 855209 - Altra formazione culturale - 200%
- 900101 - Attività nel campo della recitazione - 200%
- 900109 - Altre rappresentazioni artistiche - 200%
- 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli - 200%
- 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 200%
- 900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie - 200%
- 900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche - 200%
- 920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) - 200%
- 931110-Gestione di stadi - 200%
- 931120-Gestione di piscine - 200%
- 931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti - 200%
- 931190-Gestione di altri impianti sportivi nca - 200%
- 931200-Attività di club sportivi - 200%
- 931300-Gestione di palestre - 200%
- 931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi - 200%
- 931999-Altre attività sportive nca - 200%
- 932100-Parchi di divertimento e parchi tematici - 200%
- 932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 400%
- 932930-Sale giochi e biliardi - 200%
- 932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca - 200%
- 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby - 200%
- 949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca - 200%
- 960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) - 200%

Special Assist

- 960420-Stabilimenti termali - 200%
- 960905 - Organizzazione di feste e cerimonie - 200%